



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
Segreteria Confederale

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO, 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire, 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **07/06/2010**
Prot.: **348/10/MM/fb**
Servizio: **Politiche del lavoro**

**A tutte le Strutture UIL
LORO SEDI**

Oggetto: **Manovra: interventi sulla "mobilità"**

Circ. 37/10

Cari colleghi,

Le recenti disposizioni introdotte in materia previdenziale con il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", **sono destinate ad incidere profondamente anche sulla gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali che attraverso l'utilizzo della "mobilità"** e di altri strumenti di incentivazione all'esodo si pongono l'obiettivo di accompagnare i lavoratori in esubero sino alla pensione.

Ci riferiamo in particolare all'art. 12 del **Decreto Legge** (Interventi in materia previdenziale) che, a partire dal primo gennaio 2010, abolendo il meccanismo delle "finestre" **rinvia l'accesso ai trattamenti di pensione ai 12 mesi successivi dalla data di raggiungimento dei requisiti previsti**, aumentando in maniera più consistente il ritardo nel godimento della prestazione già previsto dalla previgente normativa.

Malgrado sia contenuta, **al comma 5 dello stesso art. 12, una "clausola di salvaguardia"** per quei lavoratori già licenziati e collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, **appaiono evidenti alcuni limiti ed imprecisioni** che, a nostro avviso, potrebbero ulteriormente penalizzare chi è in attesa di maturare il diritto alla pensione attraverso l'istituto della mobilità.

Una breve analisi sistematica dei due commi ci permetterà di esporre meglio i nostri dubbi e le nostre perplessità.

Art. 12

Interventi in materia previdenziale

Stralcio dei commi 5 e 6

TESTO DEL DECRETO LEGGE	NOTE DELLA UIL
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino	Appare del tutto inadeguata , in considerazione degli effetti della crisi sul nostro mercato del lavoro, la soglia di 10.000 unità cui sarà riservato il trattamento con la vecchia normativa

<p>i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:</p> <p>a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;</p> <p>b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;</p> <p>c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, . 662.</p> <p>6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.</p>	<p>e sulla base della quale erano state stipulate le intese per la gestione degli esuberi attraverso la mobilità.</p> <p>I limiti di tale previsione appaiono ancora più evidenti in relazione a quanto contenuto alle successive lettere a), b), e c).</p> <p>Infatti il numero di 10.000 lavoratori beneficiari della deroga va ripartito, senza una precisa attribuzione, ai lavoratori in mobilità "ordinaria", a quelli in mobilità "lunga" e ai titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore.</p> <p>Ci sembra inoltre di dubbia interpretazione anche il riferimento, contenuto alla lettera a), alla indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 2, della legge 223/91¹, che si riferisce alle sole aree del centro-sud individuate dal Dpr 218/78, e che di fatto parrebbe escludere dal bacino dei 10.000 beneficiari tutte le mobilità intervenute negli altri territori.</p> <p>Va inoltre sottolineato che i provvedimenti di mobilità "lunga", indicati alla lettera c), sono concessi sulla base di specifici decreti ministeriali, finalizzati al raggiungimento dei requisiti pensionistici ed andrebbero esclusi dal computo del numero massimo sia perché in questi casi l'indennità di mobilità spetta sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, sia perché rischiano di erodere gran parte del già esiguo numero di trattamenti previsto dalla norma.</p> <p>Infine, ferma restando la necessità di aumentare in maniera consistente il numero di lavoratori in mobilità che potranno usufruire del vecchio sistema di accesso alle prestazioni pensionistiche, va segnalata la inadeguatezza del sistema di monitoraggio e di rilevamento del fenomeno da parte dell'Inps. Non è chiaro quando il lavoratore debba fare domanda di pensionamento né quale possa essere il criterio di eventuale esclusione al raggiungimento del</p>
---	--

¹ Legge 223/91 art. 7 comma 2) Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

	<p>numero massimo di trattamenti previsto.</p> <p>A tale proposito riteniamo che l'unico dato certo, cui fare riferimento non può che essere la data di cessazione del rapporto di lavoro, come per altro già previsto, attraverso una interpretazione dell'art. 19 della legge 243/04, che pure interveniva in materia di mantenimento dei previgenti requisiti in materia di mobilità².</p>
--	---

Naturalmente il provvedimento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in fase di conversione, sia nel dibattito nelle Commissioni che in Aula e sarà nostra cura informarvi tempestivamente di ogni eventuale modifica intervenuta anche in virtù delle nostre segnalazioni.

fraterni saluti.

**Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)**

² Legge n. 43/05 Art. 7-quaterdecies. Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.